



ASSOGESTIONI

associazione del risparmio gestito

Roma, 20 gennaio 2017

Spettabile
CONSOB
Divisione
Strategie Regolamentari
Via G.B. Martini, 3
00198 Roma

Prot. n. 25/17

Anticipata per il tramite del SIPE

Risposta al documento di consultazione preliminare concernente “Attuazione degli Orientamenti emanati dall’ESMA, nel quadro della Direttiva 2014/65/UE (c.d. MiFID II), in materia di valutazione delle conoscenze e competenze delle persone fisiche che, per conto dell’intermediario, forniscono ai clienti consulenza in materia di investimenti ovvero informazioni circa gli strumenti finanziari e i servizi offerti”

Premessa. Nel rispondere all’invito di codesta spettabile Autorità di vigilanza a formulare osservazioni al documento di consultazione in oggetto, Assogestioni intende ringraziare per l’opportunità offerta.

In primo luogo, si avverte la necessità di un intervento che meglio definisca l’ambito di applicazione della disciplina in commento, con riferimento ai profili di seguito riportati.

- (i) Nel sistema europeo l’applicazione delle regole MiFID ai gestori collettivi del risparmio quando prestano servizi di investimento avviene in forza del rinvio contenuto nell’art. 6, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE e nell’art. 6, paragrafo 6, della direttiva 2011/61/UE che rendono applicabili gli artt. 2, paragrafo 2, 12, 13 e 19 della direttiva 2004/39/CE. A mente dell’art. 94, della MiFID II i riferimenti alla direttiva 2004/39/CE si intendono alla MiFID II o al Regolamento (UE) 600/2014 secondo le tavole di concordanza allegate alla MiFID II. Proprio alla luce di queste non risulta che l’art. 25, paragrafo 1, della MiFID II, che stabilisce la necessità di verificare il possesso delle conoscenze e competenze in capo alle persone fisiche che prestano consulenza o forniscono informazioni su strumenti finanziari e servizi offerti, sia tra le norme applicabili ai gestori di OICVM e FIA che prestano i suddetti



servizi d'investimento. Pertanto si richiede di valutare attentamente i margini di applicabilità della disciplina in oggetto ai gestori collettivi del risparmio.

- (ii) Al di là di quanto evidenziato appena sopra, si rileva che gli Orientamenti ESMA indicano, quali soggetti sottoposti al rispetto degli obblighi da essi derivanti, le “Imprese” tra le quali rientrano anche «le società di gestione di OICVM e i gestori di fondi di investimento alternativi (AIFM) esterni *quando forniscono servizi di investimento relativi alla gestione individuale di portafogli o servizi accessori e solamente in connessione con la prestazione di tali servizi (rispettivamente ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, lettere a) e b), della direttiva OICVM e dell'articolo 6, paragrafo 4, lettere a) e b), della direttiva GEFIA*». Tra i servizi elencati non vi è la commercializzazione di OICR propri in quanto rientrante nel servizio di gestione collettiva, né la commercializzazione di OICR di terzi la cui disciplina nel contesto nazionale è mutuata da quella sui servizi di investimento. Si richiede, quindi, di chiarire se i gestori di OICR sono tenuti ad adeguarsi agli Orientamenti ESMA, così come specificati da codesta rispettabile Autorità, unicamente quando prestano il servizio di consulenza, forniscono informazioni nell'ambito della prestazione del servizio di gestione individuale di portafogli, o, in caso di gestori di fondi alternativi, di esecuzione e trasmissione di ordini.
- (iii) In ogni caso, si chiede di confermare che i gestori, che prestano il solo servizio di gestione collettiva, non sono comunque tenuti a conformarsi agli Orientamenti con riferimento al personale che riceve richieste di informazioni dagli investitori (es. operatori di *call center*) ovvero risponde a reclami. In caso contrario, si avrebbe una inopportuna estensione di regole dettate da MiFID II in tema di prestazione dei servizi di investimento a fattispecie che, invece, attengono ad altro settore. Si rammenta che qualora si volessero attrarre anche queste diverse fattispecie nell'ambito di applicazione si produrrebbero dei significativi costi in capo ai gestori i quali normalmente non hanno contatti diretti con la clientela.
- (iv) Si chiede di chiarire che l'eventuale prestazione di supporto del gestore all'attività del collocatore non rientra nei “Servizi pertinenti”: tale evenienza potrebbe verificarsi in caso di fornitura di informazioni al collocatore, così come in caso di incontro congiunto da parte di personale del collocatore e del gestore con un investitore. In quest'ultimo caso, infatti, si ritiene che la presenza del personale del gestore sia unicamente strumentale all'attività del collocatore che è l'unico soggetto che ha prestato il servizio di investimento al cliente, nel cui ambito vengono fornite le informazioni.
- (v) Si chiede di confermare che il gestore, quando presti servizi d'investimento nei confronti di clientela professionale, non sia tenuto a conformarsi agli Orientamenti dell'ESMA. Ed infatti, sia il considerando 79 di MiFID II sia il documento di consultazione della Consob fanno riferimento alla clientela al dettaglio. In ogni caso si chiede di confermare che non sono tenuti a conformarsi agli Orientamenti i gestori che forniscono informazioni ad una impresa d'investimento sui propri prodotti che siano inseriti in altro prodotto o servizio offerto dall'impresa alla clientela, essendo infatti gli Orientamenti rivolti solo agli intermediari che hanno un rapporto diretto e non anche indiretto con la clientela.



In aggiunta ai profili sopra evidenziati, si sottolinea l'importanza di evitare, quale conseguenza non voluta della regolamentazione, la creazione di un *unlevel playing field* tra la distribuzione di prodotti assicurativi e quella di quote o azioni di OICR. La disciplina sui requisiti professionali degli intermediari assicurativi e riassicurativi, infatti, lascia più ampi margini di scelta in capo agli interessati nella strutturazione della formazione e dell'aggiornamento professionale. In particolare, si prevede che, tanto nella fase iniziale di formazione finalizzata all'acquisizione delle competenze e capacità necessarie per l'espletamento delle proprie funzioni, quanto nella fase di aggiornamento professionale nel continuo, i corsi possono essere erogati direttamente dall'intermediario o dall'impresa di assicurazione e/o riassicurazione. Tenuto conto della valenza strategica dell'attività di formazione che le SGR svolgono nei confronti dei collocatori dei propri fondi, si ritiene importante valorizzare questa attività e assicurare che, similmente a quanto previsto per gli intermediari assicurativi, le SGR possano giocare un ruolo attivo nell'erogazione dei corsi di formazione, direttamente e/o tramite accordi con enti formativi terzi sia in funzione del rilascio dei titoli di abilitazione integrativi sia per l'aggiornamento professionale. Pertanto nel rispondere puntualmente alle domande nel prosieguo si propone di allineare le due discipline per quanto possibile.

Ciò posto, si riportano qui di seguito le singole risposte ai quesiti contenuti nel documento di consultazione.

A) Ritenete di formulare osservazioni o rilievi in merito all'ipotesi di considerare idonee le seguenti tipologie di abilitazioni e/o titoli di studio:

i. diploma di laurea, con superamento di esami sugli argomenti individuati ai punti 17 e 18 degli Orientamenti dell'ESMA;

ii. iscrizione all'Albo di cui all'articolo 31 del TUF, ovvero superamento dell'esame previsto ai fini di tale iscrizione;

iii. diploma di laurea senza il superamento degli esami di cui al punto i) ovvero diploma di istruzione secondaria superiore di durata quinquennale, integrati da un ulteriore titolo o abilitazione che preveda il superamento di uno specifico esame di valutazione sugli argomenti individuati ai punti 17 e 18 degli Orientamenti dell'ESMA?

Si condivide l'approccio seguito dall'Autorità che, in luogo della pubblicazione di una lista dettagliata di qualifiche che soddisfano i criteri stabiliti da ESMA, ha individuato le caratteristiche che le qualifiche devono avere per essere considerate conformi ai criteri stabiliti dagli Orientamenti. Tuttavia, al fine di garantire una maggiore flessibilità per gli intermediari, anche in considerazione del fatto che gli Orientamenti troveranno applicazione peraltro per il personale già assunto, si suggerisce di apportare le seguenti modifiche:

- i) con riferimento al punto (i) in ragione delle difficoltà operative connesse alla verifica del superamento di esami sugli argomenti individuati ai punti 17 e



18 degli Orientamenti ESMA, si richiede di inserire una presunzione assoluta di idoneità per i diplomi di laurea in discipline economiche o finanziarie e, in ogni caso, con riferimento ad altri diplomi di laurea, la possibilità di ammettere che il superamento degli esami richiesti possa essere attestato dal dipendente tramite apposita autocertificazione;

- ii) con riferimento al punto (iii) si chiede di prevedere che gli ulteriori titoli o abilitazioni integrativi possano essere conseguiti anche tramite la frequenza a un corso di formazione (es., con lezioni in aula, ovvero attraverso modalità equivalenti quali videoconferenza, *webinar*, *e-learning* etc.) che soddisfi i criteri stabiliti dagli Orientamenti, senza necessità del superamento di un esame.

B) Con riferimento all'ulteriore titolo di abilitazione di cui al punto A) iii), si ritiene che lo stesso possa essere utilmente rilasciato da un'Università riconosciuta dal MIUR ovvero anche da un ente munito di un sistema di accreditamento riconosciuto a livello europeo o internazionale?

Per consentire la formazione di un mercato dell'erogazione dei titoli di abilitazione sarebbe preferibile consentire il rilascio dell'ulteriore titolo di abilitazione di cui al punto A) iii) anche da parte di enti diversi dalle Università riconosciute dal MIUR. In caso contrario si creerebbe un "monopolio" con evidenti effetti negativi per gli intermediari e di conseguenza per gli investitori. Per incrementare la concorrenza nel settore della formazione, sulla scorta di quanto già previsto per la formazione del personale in ambito assicurativo, anche al fine di evitare un *unlevel playing field* tra prodotti assicurativi e strumenti finanziari, si auspica l'ampliamento del novero dei soggetti che possono rilasciare i titoli o le abilitazioni integrative. In particolare, si suggerisce di consentire tale rilascio oltre che all'intermediario e ai gestori di OICR anche: (i) alle associazioni di categoria con un numero di iscritti significativo e costituite da almeno due anni; (ii) agli enti appartenenti a un'università riconosciuta dal MIUR; (iii) agli enti in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008 settore EA37, UNI ISO 29990:11 o di altri sistemi di accreditamento riconosciuti a livello europeo e a livello internazionale; (iv) agli enti che svolgano l'attività formativa quale attività prevalente e dispongano di adeguata organizzazione e procedure operative.

C) Ritenete utile differenziare le tipologie di qualifiche da considerare idonee per la prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti rispetto a quelle da considerare idonee per la fornitura ai clienti di informazioni riguardanti strumenti finanziari, depositi strutturati, servizi di investimento o servizi accessori?

Qualora l'Autorità ritenesse di ricomprendere ogni attività di fornitura di informazioni da parte dei gestori di OICR, si riterrebbe opportuno differenziare le tipologie di qualifiche da considerare idonee per la prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti rispetto a quelle da considerare idonee per la fornitura ai clienti di informazioni. In particolare, si richiede di considerare titoli



idonei rispettivamente i diplomi di laurea in discipline economiche o finanziarie, nonché di istruzione secondaria superiore nel settore economico.

D) Ritenete di formulare osservazioni o rilievi in merito all'ipotesi di aumentare a 12 mesi la durata dell'esperienza lavorativa idonea a dimostrare la capacità di svolgere il servizio di consulenza da parte di coloro che possiedono un diploma di laurea, ovvero un diploma di istruzione secondaria superiore di durata quinquennale, integrati dall'esame di valutazione di cui al punto B)?

Si ritiene preferibile conservare il periodo di sei mesi indicato da ESMA negli orientamenti.

E) Ritenete di formulare osservazioni o rilievi in merito all'ipotesi di prevedere che siano utilmente valutati i periodi di esperienza professionale maturati nel triennio precedente l'inizio della prestazione dei "servizi pertinenti"?

Si condivide la scelta dell'Autorità.

F) Ritenete di formulare osservazioni o rilievi in merito all'ipotesi di prevedere che la possibilità di lavorare sotto supervisione sia mantenuta ad un termine massimo di 4 anni?

Si condivide la scelta dell'Autorità.

G) Ritenete utile differenziare il termine massimo di operatività sotto supervisione nei casi di prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti rispetto ai casi di fornitura ai clienti di informazioni riguardanti strumenti finanziari, depositi strutturati, servizi di investimento o servizi accessori?

No, si ritiene preferibile evitare ogni differenziazione.

H) Ritenete di formulare osservazioni o rilievi in merito all'ipotesi di prevedere che l'intermediario debba effettuare la revisione delle qualifiche dei membri del personale addetto alla prestazione dei "servizi pertinenti" o direttamente ovvero tramite un ente terzo che agisce sotto la responsabilità dell'intermediario?

Nel condividere la scelta dall'Autorità di vigilanza che lascia discrezionalità agli intermediari, si sottolinea nuovamente l'importanza di consentire l'erogazione dei corsi di formazione anche da parte delle società di gestione.

I) Ritenete di formulare osservazioni o rilievi in merito all'ipotesi di prevedere che la revisione delle qualifiche del personale venga valutata tramite il superamento di uno specifico esame, da effettuarsi al termine di un corso tenuto dall'intermediario stesso o da un ente formatore terzo, entrambi muniti



di un sistema di accreditamento riconosciuto a livello europeo o internazionale?

Si rileva che potrebbe ingenerarsi un disallineamento con quanto previsto dagli Orientamenti ESMA. Infatti secondo questi l'intermediario deve condurre con frequenza annuale una revisione interna o esterna delle esigenze di sviluppo e formazione del personale, valutare l'evoluzione del quadro normativo e prendere le misure necessarie per ottemperare a tali requisiti. Solo ad esito di tale processo di revisione, qualora se ne ravvisi la necessità, sarà necessario erogare una formazione supplementare, non essendo, invece, previsto l'obbligo di implementare un corso di aggiornamento annuale.

Nel caso in cui si ravvisi l'esigenza di effettuare dei corsi di aggiornamento, che potranno svolgersi secondo le modalità scelte dall'intermediario o dal terzo formatore (es. lezioni in aula, videoconferenza, *webinar*, *e-learning* etc.), si ritiene preferibile evitare di prescrivere il superamento di uno specifico esame, al fine di non vincolare eccessivamente gli operatori. In tal senso, si rileva che tale approccio sarebbe maggiormente restrittivo di quello attualmente previsto per i consulenti abilitati all'offerta fuori sede ai sensi dell'art. 105 del Regolamento Intermediari, adottato con delibera Consob, n. 16190 del 29 ottobre 2007.

Infine, non si condivide l'approccio secondo il quale anche l'intermediario dovrebbe essere munito di un sistema di accreditamento riconosciuto a livello europeo o internazionale. Quanto ai soggetti formatori, si richiede che essi vengano individuati in conformità di quanto proposto nella risposta sub B).

Nel rimanere a disposizione per ogni ulteriore chiarimento si renda necessario, si inviano i migliori saluti.

Il Direttore Generale